

www.federazioneitalianascuola.it

e-mail: info@federazioneitalianascuola.it

Scuola

AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

Lavoro

Anno XXVII - Nuova Serie - N. 3 - 4 Marzo - Aprile 2003

Luci ed ombre in attesa dei decreti attuativi

UNA RIFORMA CHE GUARDA AL FUTURO

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 77, del 2 aprile 2003, la legge delega n. 53 del 28 marzo 2003 "per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale". In sette articoli viene delineata la struttura della nuova scuola del futuro, anche se - per avere un quadro

Roberto Santoni

completo - bisognerà attendere l'emanazione dei decreti attuativi che definiranno in modo sostanziale i contorni e i contenuti del sistema scolastico.

Tuttavia la legge-delega già disegna il profilo strategico di una riforma che (tenendo anche presenti le indicazioni contenute nelle bozze dei "piani di studio" e delle "linee organizzative") configura un cambiamento sostanziale per la scuola italiana. E - pur lontani da un disegno etico-filosofico che era sotteso alla riforma di Giovanni Gentile, a cui spesso le riforme scolastiche vengono indegnamente paragonate - va riconosciuta al ministro Moratti la capacità di aver condotto in porto un progetto innovativo dalla scuola dell'infanzia all'istruzione superiore, anche se restano ancora aperti numerosi problemi sulle modalità effettive di realizzazione della riforma stessa.

In primo luogo bisognerà vedere in che misura i decreti che usciranno dalle stanze di Viale Trastevere intenderanno realmente rispettare quell'autonomia delle scuole che l'art. 1 della legge-delega ribadisce per ben tre volte. Negli ultimi anni, infatti, abbiamo assistito ad un larvato ma progressivo tentativo di limitare l'autonomia progettuale delle istituzioni scolastiche da parte dell'apparato ministeriale sia a livello centrale che periferico. Vogliamo sperare che i consiglieri del Ministro comprendano (magari ascoltando anche la voce di chi dentro le scuole ci sta tutti i giorni) che continuare a circo-

scrivere e ostacolare l'autonomia organizzativa e didattica delle scuole significa, di fatto, rendere vano ogni sforzo riformatore e introdurre - come spesso è avvenuto nel sistema scolastico italiano - un'innovazione senza cambiamento; un'innovazione, cioè, soltanto apparente che non modifica la struttura e la prassi della realtà scolastica. L'autonomia delle scuole costituisce una condizione irrinunciabile affinché si inneschi un concreto processo di cambiamento e non può essere ridotta ad una mera "autonomia funzionale" che vedrebbe le scuole come soggetti passivi ed esecutivi rispetto a un copione già tutto scritto. L'autonomia, come sosteneva Gentile, si intende innanzi tutto come "autonomia di pensiero", cioè come capacità delle scuole di riflettere sul proprio operato e di riappropriarsi di un modo autentico di fare ricerca e di fare cultura.

Gran parte delle novità introdotte dalla riforma si giocheranno proprio sulle capacità e sui margini di libertà che ogni scuola saprà e potrà esprimere, all'interno di un quadro nazionale che delinea i contorni essenziali e gli indicatori fondamentali entro i quali organizzare la propria offerta formativa.

In modo estremamente sintetico possiamo tentare di tracciare, anche se provvisoriamente (ripetiamo: saranno i decreti attuativi a definire gli aspetti operativi della riforma) le principali novità che modificheranno il sistema scolastico italiano.

* Viene riaffermata la piena dignità culturale della scuola elementare (che la riforma Berlinguer aveva di fatto cancellato assemblandola in un'unica e indefinita "scuola di base") il cui percorso torna ad essere di cinque anni. Il mantenimento dell'attuale durata per la scuola elementare valorizza il ruolo che essa ha avuto e continua ad avere nel percorso educativo degli alunni.

(continua a pagina 8)

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° - Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 aprile 2003

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 marzo 2003, n. 53.

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi

per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

(continua a pagina 2)

"Sia benvenuta l'approvazione, anche se il provvedimento non è entusiasmante"

RIFORMA MORATTI, LA PARTITA COMINCIA ORA

Allora è fatta! La riforma Moratti è approvata. E', finalmente, definitiva la "Delega al governo delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione e di formazione professionale". Questo è il vero nome del provvedimento adottato: un contenitore tutt'altro che anonimo e informe, tutt'altro che un generico sacco

Giovanni Mariscotti

da riempire con qualsiasi regolamento. Per gli insegnanti (cui si prospetta l'evento importante di ritornare veri professionisti dopo un trentennio di progressiva riduzione ad un rango fra l'impiegatizio e l'assistenza sociale) la vera partita si apre adesso.

Restano fuori le famiglie ancora ignorate. Ora dovrebbero entrare in scena. Il condizionale è d'obbligo perché nel succedersi delle tante leggi che hanno letteralmente trasmutato la scuola italiana negli ultimi anni, è mancato e manca ancora il tassello fondamentale della partecipazione e di come sarà assicurata la libertà di scelta fra pubblico e privato.

Il ministro Moratti ha solo stabilito una cornice, all'interno va disegnato il quadro. Il primo rischio è che resti una cornice. Così è capitato a Berlinguer: la sua riforma dei cicli era pur legge, ma il passato governo di centrosinistra non ne fece niente. Il nuovo governo, prima ne ha sospeso gli effetti e poi l'ha sostituita con la riforma Moratti. Altro rischio è che il quadro sia disegnato in desolante e piatta continuità con la precedente riforma Berlinguer. Da più parti, infatti, si afferma trattarsi di una stessa cosa, della riforma Berlinguer-Moratti. La partita vera comincia adesso e dovrà essere giocata a tutto campo.

Sia benvenuta, dunque, l'approvazione della riforma, anche se il provvedimento - visto da vicino e considerato nel suo formarsi - non è entusiasmante. Così come è stata la sua gestazione, in sostanza blindata ed estranea al mondo della scuola combattente. Esperti o sedicenti tali, consiglieri e consulenti, ad ogni livello, sono rimasti gli stessi, quelli di prima, del ministro Berlinguer.

Restano, ora, molti passi da compiere ed il lavoro del ministero per i prossimi due anni - termine per la pubblicazione dei decreti

attuativi della riforma - non dovrà rimanere, come il provvedimento legislativo appena approvato, riserva di caccia per i soliti noti. Occorre un'ampia partecipazione e una netta qualificazione. Non basta, infatti, ricordare - con tono un po' enfatico - la riforma Gentile d'ottanta anni fa o i successivi tentativi di riforma globale morti sul nascere, occorrerebbe, più umilmente e realisticamente, ricordarsi e ricordare alla gente degli oltre 40 ordini del giorno, fra Camera e Senato, che accompagnano la legge di riforma e che rappresentano il segno di disagio di un Parlamento obbediente e disciplinato ma sostanzialmente imbavagliato su quanto approvasse.

Però qualche merito la riforma lo ha guadagnato. E' il caso del canale dell'istruzione e formazione professionale che assume una sua autonomia e soprattutto pari dignità rispetto al percorso scolastico e che supera l'attuale anomalia rappresentata dall'obbligo fino a 15 anni, che costringe gli alunni ad un anno di frequenza in un istituto superiore prima di poter accedere alla formazione professionale. Con la riforma, invece, il

(continua a pagina 8)

LEGGE 28 marzo 2003, n. 53.

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

(continuazione dalla pagina 1)

3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano pro granmatico di interventi finanziari, da sotto-porre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:

a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;

c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;

d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;

e) della valorizzazione professionale del personale docente;

f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;

g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;

h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);

i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;

l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;

m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 2.

(Sistema educativo di istruzione e di formazione)

1.1 decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti

con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;

b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;

c) è assicurato a tutti il diritto

all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di *handicap* a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;

d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica,

realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. E assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Fermo restando la

La scuola è
un'istituzione
e non
un servizio.

specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed

accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; e caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;

h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 mag-

gio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;

i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e *stage* realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

Art. 3.

(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate;

(continua a pagina 6)

ad
ilt**Associazione Docenti
Italiani Lingua Tedesca****Questione MORETTI + 5 c/ADILT in
persona della Presidente Laura STAME**

Le docenti Sandra MORETTI, Daria DE BERNARDIS, Emanuela PERNA, Simonetta PULEIO ed Antonia GASPARRO hanno posto in essere una serie notevole di azioni di contestazione e disturbo avverso l'associazione ADILT, rappresentata dalla prof.ssa Laura STAME, nominata Presidente nel corso del congresso elettorale dell'8 dicembre 2001 ed ufficialmente accreditata presso il M.I.U.R. e gli altri Enti pubblici e privati che ne hanno preso atto.

Allo scopo di insediarsi alla presidenza dell'associazione con il sostegno di un gruppo di docenti di lingua tedesca, la prof.ssa MORETTI ha convenuto davanti al giudice civile di Roma la prof.ssa STAME, chiedendo, attraverso un procedimento d'urgenza, un provvedimento inteso a privare della funzione di Presidente dell'ADILT quest'ultima docente, in attesa della pronuncia di merito, cioè della sentenza del Tribunale a conclusione del giudizio.

La prof.ssa STAME con il patrocinio dell'Avv. Arturo SFORZA del Foro di Roma contrastava l'azione intrapresa dalla sedicente Presidente Moretti e smontava tutte le pretese avanzate dalla controparte in ordine alla gestione ed amministrazione dell'ADILT. Finalmente il Giudice Istruttore del Tribunale Civile di Roma, con provvedimento depositato il 25 novembre 2002 ha rigettato una richiesta di tutela cautelare avanzata dalla prof.ssa MORETTI, confermando la legittimità della carica di Presidente dell'ADILT assunta dalla prof.ssa STAME, giusta deliberazione assembleare dell'8.12.01, osservando che la domanda con cui è stata convenuta in giudizio la medesima Presidente STAME non risulterebbe assistita dal cosiddetto fumus bonis iuris, cioè apparirebbe infondata.

Il Tribunale di Roma, Sez. III Civile, nella Camera di Consiglio del 22/01/03 ha confermato la decisione del G.I. rigettando il reclamo proposto dalla MORETTI e dalle altre docenti sopra specificate.

Peraltro, per la tutela dell'ADILT di cui è legittima rappresentante, la Presidente in carica ha a sua volta esperito azione riconvenzionale nei confronti della prof.ssa MORETTI e delle sue colleghe allo scopo di ottenere la condanna al risarcimento dei danni prodotti all'Associazione.

PRECISAZIONE

"Le Proff. Sandra MORETTI, Daria DE BERNARDIS, Emanuela Perna, Simonetta Puleio e Antonia Gasparro, con riferimento all'articolo apparso nell'ultimo numero della rivista "Scuola e Lavoro" dal titolo "Questione Moretti + 5c/Adilt in persona della Presidente Laura Stame", intendono precisano che la causa da loro proposta avanti al Tribunale di Roma, unitamente alle proff. Francesca ROLLE e Astrid DONADINI e con il sostegno delle maggioranze delle delegate di sezione dell'ADILT, per l'annullamento della delibera assunta nel corso della riunione dell'8 dicembre 2001, con cui la prof.ssa STAME è stata proclamata presidente dell'ADILT; è finalizzata unicamente a ristabilire legalità e trasparenza all'interno dell'associazione, in quanto l'elezione della prof.ssa STAME, a cui anche quest'ultima ha partecipato è avvenuta con soli TRE VOTI, e con una commissione elettorale composta da sole tre persone.

Il Giudice Istruttore dott. Manzo ha rigettato la richiesta di tutela cautelare chiesta in corso di giudizio esclusivamente per motivi di carattere procedurale, ritenendo non esperibile il rimedio cautelare richiesto, e non ha preso alcuna posizione in merito alla legittimità o non dell'elezione della predetta prof.ssa STAME.

Avverso detta decisione è stato proposto reclamo avanti al Tribunale di Roma in composizione collegiale il quale, pur ritenendo astrattamente applicabile, nel caso di specie, il rimedio cautelare previsto dall'art. 23 del c.c. - ovvero l'art. del codice civile che consente al Tribunale di sospendere le delibere delle associazioni - (applicabilità che invece il dott. Manzo aveva inspiegabilmente escluso, ponendosi così in contrasto con la prevalente dottrina e giurisprudenza), ha tuttavia ritenuto che non vi siano "gravi motivi" per disporre la sospensione cautelare della delibera con cui la Stame è stata eletta presidente dell'ADILT, in quanto, fra le altre, LA STAME SI E' DICHIARATA DISPONIBILE AD INDIRE NUOVE ELEZIONI.

Neppure i Giudici del reclamo hanno comunque sancito la legittimità dell'elezione della prof. Stame; il giudizio di merito procede e la prossima udienza è fissata per il giorno 30 giugno 2003".

Nel precedente numero del giornale avevamo pubblicato un comunicato stampa (che ripubblichiamo qui a fianco), predisposto dallo studio dell'avv. Sforza di Roma che assiste la presidente dell'ADILT prof.ssa Laura Stame nella causa intentata dalla prof.ssa Moretti ed altri. L'avv. Riccardo Piazza (figlio della prof.ssa Moretti) ci ha fatto pervenire una precisazione che ai sensi della legge sulla stampa pubblichiamo.

Per completezza d'informazione riteniamo di dover pubblicare anche le due sentenze emesse dai rispettivi giudici alle quali rimandiamo per ulteriori considerazioni.

**IL TRIBUNALE
DI ROMA
SEZIONE
TERZA CIVILE**

riunito in camera di consiglio nelle
persone dei magistrati:

dott. Giovanni DEODATO
Presidente

dott. Maurizio MASELLI
Giudice

dott. Maria Rosaria COVELLI
Giudice rel.

- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 gennaio 2003;
- decidendo sul reclamo, R.G. 90346/2002, proposto da MORETTI Sandra, DE BERNARDIS Daria, PERNA Emanuela, PULEIO Simonetta, GASPARRO Antonia, DONADINI Astrid, ROLLE Francesca nei confronti di STAME Laura e A.D.I.L.T., per la revoca dell'ordinanza pronunciata dal G.U. dott. Francesco MANZO in data 19 novembre 2002, sul ricorso ex art. 23 c. 3 c.c. e 669 quaterdecies c.p.c., in corso di causa, inteso alla sospensione dell'efficacia della deliberazione assembleare assunta nel corso della riunione dell'A.D.I.L.T. (Associazione Docenti Italiani Lingua Tedesca) dell'8 dicembre 2001 con la quale è stata proclamata presidente di siffatta associazione la Prof.ssa Laura Stame;

- rilevato che la sospensione cautelare ex art. 23 c. 3 c.c. e 669 quaterdecies c.p.c. è stata chiesta strumentalmente alla domanda di merito avente ad oggetto l'accertamento e la declaratoria dell'inesistenza, nullità, annullabilità e/o inefficacia della suddetta delibera;

- che il giudice della cautela ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione argomentando nel senso che - non rientrando l'associazione in esame tra quelle riconosciute disciplinate dagli artt. 14 e ss. c.c., ma tra quelle non riconosciute di cui agli artt. 30 e ss. c.c., e dovendo, pertanto, le controversie tra i soci e gli organi essere risolte ai sensi dell'art. 36 c.c., secondo gli accordi degli associati e con la partecipazione necessaria al giudizio di tutti i membri dell'associazione - ad essa non andrebbe applicato l'art. 23 c.c. in materia di impugnativa e sospensione di delibere assembleari;

- rilevato che le reclamanti hanno impugnato l'ordinanza assumendo l'ammissibilità, nel caso di specie, del rimedio ex art. 23 c. 3 c.c. in forza dell'estensibilità, riconosciuta da dottrina e giurisprudenza, di siffatta norma anche alle associazioni non riconosciute;

- ritenuto che, sulla base di un'applicazione analogica dell'art. 23 c. 3 c.c. - consentita sia dall'assenza di un diverso accordo tra gli associati, sia dalla compatibilità di siffatto rimedio con la natura e la struttura organizzativa dell'ente di fatto, sia, infine, dalla necessità di protezione di interessi meritevoli di tutela (Cass., 30 ottobre 1956, n. 4050; Cass., 16 novembre 1976, n. 4252) - la denegata misura cautelare ben potrebbe essere richiesta in relazione alla deliberazione assembleare di associazioni non riconosciute (Cass., 8 febbraio, 1985, n. 1035);

- che, infatti, tale interpretazione trova fondamento nella omogeneità ontologica, pur nella diversità formale e regolamentare, tra gli enti riconosciuti e gli enti di fatto, entrambi dotati di soggettività giuridica, e, dunque, centri unitari di imputazione di situazioni giuridiche soggettive trascendenti dai soggetti persone fisiche che ne costituiscono il sostrato (Cassa, 16 novembre 1976, n. 4252);

- rilevato, peraltro, che l'art. 23 c. 3 c.c. subordina la concessione del rimedio sospensivo alla sussistenza di gravi motivi, e, dunque, all'esigenza di evitare danni immediati ed irreparabili in attesa della sentenza di annullamento;

- che, tuttavia, tale presupposto non è ravvisabile nella fattispecie concreta;

- che, invero, il dedotto *periculum* derivante dall'impraticabilità, nella perdurante esecutività della delibera, di un regolare svolgimento delle attività associative per l'urgente necessità di eleggere, sopperendo all'inerzia dell'attuale presidente, il collegio dei provviri e dei revisori, appare, alla stregua di una valutazione sommaria e allo stato degli atti, eliso dalla circostanza che, alla data della riunione dell'8 dicembre 2002, tale rinnovo non è stato possibile per il *fattore* oggettivo della mancanza di candidati;

- che, per altro verso, l'attuale presidente ha affermato la propria disponibilità ad indire nuove elezioni;

- che, inoltre, il pericolo di pregiudizio individuato dalle ricorrenti nella perdita di credibilità - con conseguente sospensione dei rapporti di finanziamento - dell'A.D.I.L.T. nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca non appare, allo stato, sufficientemente dimostrato e, in ogni caso, non potrebbe essere neutralizzato con l'emanazione di un provvedimento meramente interinale e provvisorio quale è quello ex art. 23 c. 3 c.c., in quanto, da ciò che risulta dai documenti acquisiti al processo, il MIUR ha richiesto, come condizione del ripristino dell'erogazione dei fondi, la comunicazione della definitiva pronuncia di merito della controversia in atto;

- che, conclusivamente, alla luce degli elementi acquisiti la gestione delle attività associative attualmente condotta dalla presidente non risulta deviata da interessi particolari, né appare carente o dannosa per la compagine associativa;

- che, pertanto l'istanza cautelare non può essere accolta, con conseguente rigetto del reclamo e conferma del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

visto l'art. 669 *terdecies* c.p.c.,
rigetta il reclamo proposto da MORETTI Sandra, DE BERNARDIS Daria, PERNA Emanuela, PULEIO Simonetta, GASPARRO Antonia, DONADINI Astrid, ROLLE Francesca avverso il provvedimento del G.I. dott. Francesco Manzo del 19 novembre 2002.

Roma, 22 gennaio 2003

Si comunichi alle parti.

Il Presidente

TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Civile

Il Giudice Istruttore, Dr. Francesco Manzo, decidendo sul ricorso ex art. 23 cod. civ. e 669 quaterdecies c.p.c. proposto in corso di causa (proc. n. 55222/02 R.G.) da Sandra Moretti, Daria De Bernardis, Emanuela Perna, Simonetta Puleio ed Antonia Gasparro contro Laura Stame in proprio e nella qualità di presidente pro-tempore della associazione ADILT, dopo la sospensione dell'esecuzione della deliberazione assembleare assunta nel corso della riunione dell'ADILT indetta dalla professoressa Fausta Bernardini e tenutasi in Roma l'8.12.2001, con la quale è stata proclamata presidente dell'Associazione Docenti Italiani di Lingua Tedesca la prof. Laura Stame, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 14.10.2002;

Ritenuto, allo stato degli atti, che l'associazione di cui si discute non rientra fra quelle regolamentate dagli artt. 14 e ss. cod. civ., apparendo trattarsi piuttosto di associazione non riconosciuta regolamentata dagli artt. 30 e ss. cod. civ.;

Ritenuto conseguentemente che il potere di impugnazione delle deliberazioni degli organi sociali non è previsto per le suddette associazioni non riconosciute, negli stessi termini previsti per le associazioni riconosciute, atteso che, rimandando l'art. 30 cod.civ. agli accordi fra soci, qualunque controversia fra i soci e gli organi da essi preposti va risolta in tale ambito, con conseguente necessaria partecipazione al giudizio di tutti gli associati fra cui intercorra il rapporto associativo;

Ritenuto, quindi, che difetta il *fumus bonis iuris* della domanda e che, comunque, il rapporto processuale non è integrato;

P.T.M.

Rigetta la richiesta di tutela cautelare.

Spese al definitivo.

Conferma le statuizioni ordinatorie già emesse per il giudizio di merito.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Roma, il 19.11.2002

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione 3^a Civile
Depositato in cancelleria
Oggi: 25 NOV 2002
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
IL CANCELLIERE CI
Dott. Emilio Cavillo Pissaro

Il Giudice Istruttore
Dr. Francesco MANZO



UNA IPOTESI DI PROGETTO INTEGRATO IN GERMANIA: UN PROGRAMMA DI LAVORO ANCHE PER I GENITORI

Raffaele Sanzo

Allo scopo di dar conto di un'interessante iniziativa assunta dall'Ambasciata di Berlino, si crede utile riportare uno stralcio del progetto genitori, approvato dalla rete consolare e dal Ministero degli Affari Esteri, Direzione generale per l'emigrazione, ufficio II. Per ragioni di spazio si rinvia il commento al prossimo numero.

PROGETTO GENITORI: INTERVENTO SOCIO-CULTURALE SUGLI ADULTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEI GIOVANI

PROGETTO SPERIMENTALE

FINALITÀ

Il progetto si propone di mettere in grado i genitori italiani di partecipare attivamente alla vita scolastica dei propri figli.

OBIETTIVI

1. Acquisire e ampliare le conoscenze/competenze degli adulti relativamente al sistema sociale del paese ospite;
2. mettere in grado i genitori di conoscere e riconoscere i modelli comportamentali educativi locali e di interagire in maniera congrua con il personale scolastico tedesco;
3. saper condividere le problematiche comuni con i genitori di altre nazionalità;
4. acquisire consapevolezza, familiarità e fiducia nella propria cultura e lingua d'origine;
5. saper leggere la diversità come una ricchezza e non come fattore di emarginazione

PREMESSA

Nella recente indagine PISA dell'OECD uno dei risultati più eclatanti riguarda l'estrazione sociale

degli alunni esaminati in relazione al successo scolastico. La Germania risulta al primo posto della classifica della correlazione tra successo scolastico e provenienza sociale; l'Italia, di contro, si colloca tra i Paesi meno interessati da tale fenomeno.

Un altro dato, poco diffuso e discusso all'interno del dibattito generale sull'indagine, ma rilevante al fine della promozione del successo scolastico, riguarda, invece, la partecipazione e l'interesse dei genitori alla vita scolastica dei propri figli.

Secondo le risposte fornite dagli alunni sottoposti ad indagine, il 51,2% è la percentuale media dei genitori che segue regolarmente l'andamento scolastico dei figli; la media scende al 40% in Germania, si innalza al 60% nei Paesi Bassi come pure in Italia.

Inoltre solo il 16% dei quindicenni tedeschi dichiara di avere uno scambio o di vivere un'esperienza di tipo socioculturale con i propri genitori almeno una volta alla settimana.

Rispetto allo stesso item la media italiana, di contro, non si differenzia da quella degli altri Paesi OECD, circa il 50%, pur accusando forti differenziazioni tra sud, centro, nord.

Il sintetico riferimento ai dati tedeschi dà conto delle caratteristiche dei profili del sistema di istruzione della Germania, in cui sono invischiati per primi gli stessi studenti locali, caratteristiche che, per grandi linee, lo studio PISA riassume come segue:

* scarso successo nelle competenze inferenziali sia nella testualità sia nei segmenti logico-matematici, dovuto ad un tipo di apprendimento mnemonico e ripetitivo, con scarsa diffusione di metodi di ricerca attiva e del problem-solving. Lo sviluppo di strumenti intellettivi complessi viene demandato in primo luogo alla famiglia di provenienza; la scuola si limita per lo più a recepire il grado di "idoneità" (Begabung) e di "attitudine" (Neigung) degli allievi, considerandoli come elementi già dati.

* scarsa democraticità nella partecipazione ad offerte formative più qualificate in ragione di meccanismi di esclusione degli alunni provenienti da ceti medio-bassi e/o disagiati, ritenuti non idonei a seguirle;

* scarsa partecipazione delle famiglie alla vita scolastica a causa delle forme complesse dell'organizzazione del sistema, che si ramifica notevolmente nella fascia secondaria media e superiore, spesso differenziandosi da Land a Land. Una tale complessità, stando ai risultati dell'indagine, riesce ad essere padroneggiata solo dagli addetti ai lavori e da quei genitori che sono in possesso di migliori strumenti culturali;

* scarsa partecipazione dei genitori all'andamento scolastico o allo sviluppo di conoscenze e strumenti propri che possano contribuire ad ampliare l'orizzonte personale e culturale dei figli, migliorandone le chance formative.

Ne consegue una duplice serie di ostacoli legati a:

- * la forte selettività di cui è permeato un sistema federale contrassegnato da una scarsa presenza di obiettivi formativi comuni e scambi di esperienze a livello nazionale;
- * l'habitus monoculturale - sia nell'impianto didattico - pedagogico dell'insegnamento che nella formazione docenti - che tende ad emarginare gli stili di vita non propriamente conformi a norme e valori dei ceti dominanti.

Si argomenta, nel rapporto, che non sono soltanto a rischio di "lontananza dalla scuola" (e quindi dalla vita scolastica dei propri figli) i genitori appartenenti alle fasce sociali meno acculturate e/o disagiate economicamente, bensì anche quei genitori che vivono crisi esistenziali. A riprova di ciò, si consideri l'alto numero di alunni tedeschi che frequentano scuole pubbliche differenziali per disagi di tipo educativo - familiare (Schulen für Erziehungshilfe) in aggiunta agli alunni appartenenti alle famiglie economicamente più agiate, che vanno a frequentare dei collegi privati (Internate).

1. Alunni e genitori stranieri nella scuola tedesca

Questa situazione, già complessa per le famiglie autoctone, si rivela ancor più emarginante nei confronti di alunni di provenienza straniera. Sempre dall'indagine PISA si può evincere che:

- * gli alunni provenienti da famiglie con esperienza migratoria hanno minori possibilità di accesso ai segmenti più qualificanti dell'istruzione;
- * le minori chance formative degli alunni stranieri sono dovute a deficit nelle competenze linguistiche nella lingua d'origine, quando fanno riferimento agli strati sociali meno avvantaggiati; gli strati sociali medio-alti degli stranieri si connotano, invece, con dei deficit di conoscenze linguistiche nella lingua di destinazione (il tedesco);
- * la partecipazione differenziata per sesso a segmenti più qualificanti dell'istruzione è scarsamente rilevante tra gli alunni stranieri, anche se si rileva nel ginnasio una lieve (e non preponderante come per gli autoctoni) prevalenza di adolescenti di sesso femminile provenienti da famiglie più agiate ed in possesso di un capitale culturale più elevato.

Alla luce delle considerazioni espresse, la scarsa partecipazione delle famiglie straniere alla vita e al rendimento viene ridimensionata, in quanto si inserisce in un contesto generale di meccanismi di esclusione ed autoesclusione che colpiscono anche una notevole fascia della popolazione autoctona.

In sostanza, la scuola lamenta una scarsa cooperazione, un minore impegno nel sostegno allo sviluppo formativo dei figli, una scarsa conoscenza del sistema scolastico, un bagaglio di conoscenze del tedesco non sempre sufficienti ed adeguate, stili educativi diversi e troppo differenziati per i due sessi, minore attenzione alla carriera scolastica e quindi al futuro professionale delle bambine e dei ragazzi.

I genitori stranieri, ma per la loro parte anche gli stessi genitori tedeschi, lamentano l'arroccamento della scuola su posizioni che vengono ritenute anacronistiche sul piano psico pedagogico e culturale

Da questo quadro si può quindi dedurre l'esistenza da entrambe le parti di diverse barriere:

- * la barriera linguistica;
- * la lontananza culturale delle due parti, legata alla scarsa conoscenza dei modelli interpretativi e comportamentali della cultura autoctona e delle culture straniere;
- * le aspettative da parte della società egemone verso i fruitori del servizio (Komm-Struktur anstelle von Aufnahmekultur und Gehestruktur), le quali aspettative non tengono conto delle esperienze negative, socioculturali e personali, che i soggetti adulti intrattengono con le istituzioni pubbliche tedesche in generale e con quelle scolastiche in particolare;
- * le offerte omogenee di cooperazione ai genitori stranieri, le quali ignorano i bisogni specifici delle diverse comunità;

2. Caratteristiche della comunità italiana e atteggiamento verso la scuola

A seguito di questa sintetica esposizione, che consente di avere un quadro generale della situazione, è fondamentale focalizzare l'attenzione sulla comunità italiana.

Essa si differenzia dal resto delle comunità straniere in questi fattori:

- * è la comunità che risiede da più tempo sul territorio, ma è al contem-

po contrassegnata da una più alta fluttuazione, dalla quale non sono esclusi i bambini e gli adolescenti, sottoposti ad un vero e proprio pendolarismo scolastico;

* è una comunità che si è stratificata socialmente in modo diverso da regione a regione

* è, insieme a quella spagnola, la comunità che gode un alto grado di accettazione, sia sotto il profilo umano che sotto quello culturale, da parte della popolazione autoctona;

* è la comunità che, in percentuale, ha svolto gran parte dell'iter scolastico formativo in Germania, ma è quella che registra una percentuale più alta di insuccessi, compresa l'interruzione della formazione professionale. Gli adulti, di conseguenza, non riescono a trasmettere ai propri figli il valore dell'istruzione e del successo scolastico. Anche coloro che sono stati formati nelle classi di inserimento, con maggiore presenza di docenti italiani, non sono esenti da esperienze negative;

* è la comunità in cui si demanda alle madri o sorelle maggiori tutto il peso educativo e quindi tutti i rapporti con l'istituzione scolastica; ed è la comunità in cui le donne presentano, in media, una maggiore istruzione rispetto agli uomini;

* è l'unica numerosa comunità che può fare riferimento, almeno per coloro che emigrano in tempi recenti, ad un sistema prescolare e di formazione di base non selettivo, almeno sul piano normativo e sulla scorta dei principi pedagogici affermati.

3. iniziative per i genitori italiani

Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui al presente progetto si ipotizza il seguente scenario di interventi

- * sportello di consulenza per i genitori;
- * seminari per i genitori di carattere:
 - o informativo (sistema scolastico e formativo in Germania in confronto con quello italiano, sviluppo e aspetti della società tedesca come società di immigrazione)
 - o formativo (e sulle tradizioni letterarie del Paese d'origine per rinforzare l'autopercezione e la stima di sé; training comunicativi per migliorare le capacità oratorie ed argomentative nel dialogo con la scuola; training per l'aumento ed il miglioramento della comunicazione e delle relazioni familiari..)

Oltre alle iniziative mirate ai genitori italiani, la cui attuazione deve prevedere la presenza sistematica e non casuale di esperti tedeschi per i rispettivi campi di competenza - scuola, società, cultura - pare utile prevedere anche delle attività di affiancamento, dirette altresì a padri e madri di tutte le altre culture presenti sul territorio, al personale scolastico, dirigenti inclusi, ai responsabili politici locali, al fine di prevenire l'insorgere di situazioni fortemente conflittuali tra scuola e famiglie straniere, che rischiano di aggravare la condizione degli allievi, specialmente se colpiti da forme di disagio.

In questo quadro complesso e strutturato di azioni finalizzate, possono prevedersi una variegata gamma di attività, da quelle a carattere sportivo ricreativo alla pizza o alla spaghettonata, delle quali non si sottovaluta

C.N.A.D.S.I.

Comitato Nazionale Difesa Scuola Italiana

RIFORMA MORATTI

Come prima; peggio di prima?

Tra un gran rullare di tamburi e strepito di grancassa ecco uscire la *ridiculum mus* dalla montagna di chiacchiere impegnate a confondere le idee al popolo ignaro. La riforma scolastica "Moratti", entrata al Senato "blindata" ed uscita dalla Camera con immutate cariche di errori, nuocerà all'Italia più di una guerra perduta.

Dopo la disfatta del '45, la maggioranza politica del tempo, sostenuta anche dalla maggior parte dei docenti di ruolo (vedi "Referendum Gonnella"), ebbe la forza di bloccare gran parte delle funeste innovazioni della riforma Bottai e di salvare la struttura e i contenuti dei Licei e degli Istituti, onore e vanto della scuola italiana. Purtroppo, caduto Gonnella, il suo ddl fu messo celermente da parte e nessuno volle, o poté, operare per l'Avviamento al lavoro e per le Scuole Professionali, quelle riforme che avrebbero dato incremento salutare e sbocchi proficui a scuole tanto necessarie quanto i Licei e gli Istituti. Sotto la pressione di un dilagante aculturale populismo scolastico, dagli anni '60 in poi, si preferì decapitare i papaveri emergenti, secondo l'antico sistema noto fin dai tempi di Tarquinio il Superbo, e confondere a poco a poco in un unico calderone, abusivamente definito "democratico", indirizzi scolastici diversi con il risultato di una ignoranza generale sempre crescente.

Dopo le ultime elezioni, il centro-destra aveva dunque un'opportunità eccezionale per una svolta decisa che avrebbe gradualmente rialzato il livello della scuola italiana. Purtroppo, invece, la scelta di un Ministro estraneo alla vita scolastica e di piglio contindustriale e l'infelice reiterata battuta della scuola "delle tre i", fin dall'inizio, non fecero presagire nulla di buono. Nessuno però poteva prevedere che, a preparare la riforma Moratti, fosse chiamata una Commissione, come si usa dire, "bipartisan", con relitti dello staff berlinguerismo, insieme ad esponenti della sinistra exdemocristiana, preoccupato soprattutto di agevolare le scuole non statali. (Oggi in prevalenza cattoliche, ma cosa accadrà quando l'Islam pretenderà, *pari iure* e "proprie" scuole?).

Sorvolo, per motivi di spazio, sulla scandalosa suddivisione del progetto iniziale (Stati Generali) con un primo ciclo in quattro bienni e il secondo in due bienni. Berlinguer si era limitato a 7+5 e la Moratti, peggiorando, proponeva 8+4. Le proteste piovute da più parti ricordo la coraggiosa opposizione del Ministro Giovanardi - fecero cambiare qualcosa ma si è trattato di dettagli, non di sostanza. Nella legge "blindata" e così approvata, sono rimasti ben cinque assurdi "bienni", l'insistenza sui quali è davvero incomprensibile, tanto più che la loro funzione consisterà semplicemente nel traghettare indenni gli alunni dal primo al secondo anno. È stato eliminato l'esame tra le elementari e le medie inferiori. Di colpo, tutte le medie superiori attuali - i distinguo tra gli Istituti ammessi o meno, serviranno a ben poco - sono state promosse a "Licei", per quello sconsiderato nominalismo che crede di cambiare con il nome anche l'essenza e la natura delle cose. Inoltre non è stato neppure accennato all'auspicabile cambiamento dell'exesame di maturità, ora ridotto ad una inutile e costosa ripetizione delle prove interne di fine anno. Infine la preparazione, la scelta e la carriera dei docenti è rimasta ancorata ad una Università *minoris iuris*, immiserita da un assurdo podagogismo, mentre i concorsi sono stati sostituiti dal fastidioso protezionismo del *tutor*, messo alle costole dello sventurato principiante.

Né rassicurano più di tanto le promesse, concretizzate anche in ordini del giorno alla Camera, affinché, almeno nei decreti attuativi, si ribadisca il diritto del Consiglio di classe di formare di anno in anno, anche in vigenza di biennio, lo studente idoneo a frequentare utilmente l'anno successivo, così come lasciano il tempo che trovano le euforiche dichiarazioni dell'on. Aprea sul nuovo sistema di valutazione dell'INVALSI, tra l'altro gestito dai soliti cervelloni "bipartisan", sempre sulla cresta dell'onda. Ciò che sconforta è la resa totale alla repubblica delle chiacchiere. Il binomio Bertagna-Maragliano è emblematico di ciò che accaduto e verosimilmente accadrà quando si dovrà passare ai contenuti. Malgrado infatti il moltiplicarsi di Commissioni e consultazioni si ha l'impressione che la musica sia stata già tutta composta e orchestrata e ci verrà propinata al momento giusto con il grande apparato verbale ad effetto di cui il duo citato è inarrivabile maestro. Purtroppo il dramma sarà del Paese, cioè dei giovani e del loro futuro.

Prof.ssa Rita Calderini
Segretario del CNADSI

OSSERVAZIONI E PROPOSTE PER I DECRETI ATTUATIVI

Milano-Verona 30 aprile 2003

Alla cortese attenzione della
Sig.ra Letizia Moratti
Ministro del MIUR - ROMA

Oggetto: parere dell'Associazione.

Con riferimento alla Sua gentile del 4 aprile u.s., Le invio, nella veste di presidente del CNADSI, le osservazioni richieste in relazione ai documenti inviati in dischetto dal MIUR.

Ritengo tuttavia indispensabile esplicitare - sotto forma di premesse - alcune considerazioni generali dettate da lunga ed effettiva esperienza di insegnamento e di direzione, oltre che da onestà intellettuale e dovere morale. Mi rendo ovviamente conto che tutto ciò è inutile dal momento che nessuno leggerà questi fogli, e tuttavia anche scrivere queste cose è un modo per onorare l'impegno preso a suo tempo con i giovani studenti e con il Paese. Ecco quanto vorrei dire, in successione:

- Grazie per essere stati consultati.
- Come già più volte dichiarato in lettere e interventi, indirizzati a Lei personalmente ed ai responsabili effettivi della legge da poco approvata, il CNADSI non condivide l'impianto della riforma, perché in gran parte mutuato da schemi di origine ideologica che sono alla base dell'attuale degrado ed inefficacia del nostro sistema scolastico.
- A nostro avviso andavano studiate le cause della caduta di qualità e serietà della scuola e operato, sia pure gradualmente, su un piano di concretezza, per attuare con polso saldo i rimedi conseguenti e ripristinare le condizioni di una maggiore efficacia degli studi attraverso una razionale selezione, un preciso riconoscimento del merito, l'eliminazione del facillismo e della superficialità come metodo e come atmosfera educativa, badando molto alla preparazione e selezione del corpo docente e ridando dignità, mediante criteri di serietà adeguati, ai diplomi e ai titoli di studio attraverso filtri e prove idonee a stimolare le capacità dei dotati o a indirizzare i meno provveduti per le strade loro consono, senza equivoci pseudo "democratici" e senza pietismi assistenziali, fonte di false speranze e dell'illusione del "tutto possibile a tutti".
- Noi del CNADSI siamo convinti che, anche se la riforma appena approvata andrà in vigore, tutto il peggio educativo e didattico accumulatosi nella scuola negli ultimi quarant'anni a causa di riforme e riformine insane che tanti di noi hanno inutilmente contestato e subito nel disgraziato periodo, resterà intatto e affosserà il "nuovo", come una zavorra insostenibile, nonostante tutta la buona volontà e le ingenuie speranze degli utopisti, perché nulla è stato effettivamente fatto per smantellare le cause che hanno portato all'attuale disastro.

Preside Mandredo Anzini
Presidente del CNADSI

(continua a pagina 7)



D.I.R.S.T.A.T. - M.I.U.R.

- Comunicato stampa del 16 aprile 2003

CONVEGNO SULLA DIRIGENZA STATALE: SI RITORNA AL REGIME PUBBLICO?

IL 19 marzo si è svolto a Roma un convegno dibattito organizzato dalla Federazione DIRSTAT sul tema: "La Dirigenza e la Vice Dirigenza professionalità con dignità". È intervenuto il prof. Confalonieri, segretario generale della Confedir, che ha effettuato un excursus delle disposizioni in materia fino a quelle contenute nella recente legge 145/2002.

Sono, inoltre, intervenuti l'Avv. Pellegrino, Segretario Generale della Scuola Superiore della P.A., nonché presidente dell'Adige, assieme ai vertici della federazione Dirstat, per focalizzare le principali problematiche e criticità aperte della nuova normativa.

Di fronte a numerosi funzionari di tutte le Amministrazioni, hanno preso la parola anche alcuni esponenti politici tra i quali il Sen. Eufemi, autore del disegno di legge con cui si prevede che il rapporto d'impiego del personale dirigente dello Stato sia nuovamente assoggettato al regime di diritto pubblico.

È da ricordare, tu proposito, che la DIRSTAT MIUR, sia dall'inizio contraria alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego introdotta con il D.L.vo 3/2/1993 n. 29, si fece promotrice di un ricorso per sollevare numerose questioni di illegittimità costituzionale davanti alla Consulta.

Le pressioni politico-sindacali furono così forti (si inserirono nel giudizio come parti controinteressate CGIL-CISL-UIL) da indurre la Consulta a rigettare il ricorso pur in presenza di gravi violazioni di norme costituzionali.

Violazioni talmente palesi che, a distanza di dieci anni, sembrano aver indotto la classe politica ad un attento riesame della materia, specie dopo la devastante esperienza della legge 145/2002 nel corso degli ultimi mesi.

IL REGOLAMENTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL MIUR: TUTTO ANCORA IN ALTO MARE

La Corte dei Conti non ha ancora registrato il decreto di riorganizzazione del MIUR, che sembrava praticamente in dirittura di arrivo, formulando una serie di rilievi legati all'articolazione degli uffici nonché agli organici dirigenziali.

Poiché, nel frattempo, sono venuti a scadere i contratti dei direttori generali in servizio nell'Amministrazione Centrale, allo scopo di evitare un generale black-out dell'azione amministrativa, i contratti stessi sono stati prorogati fino ai primi del mese di dicembre. Ciò, evidentemente, nella speranza di una registrazione prima della scadenza di quella data.

Continuano, intanto, a pervenire notizie relative al conferimento di nomine dirigenziali senza concorso che vanno ad incrementare il numero dei dirigenti attualmente in servizio.

LEGGE 28 marzo 2003, n. 53.

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

(continuazione dalla pagina 2)

agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;

b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;

c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

Art. 4.

(Alternanza scuola-lavoro)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicurano ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche,

nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;

b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;

c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.

Art. 5.

(Formazione degli insegnanti)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nell'università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima Legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;

b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;

c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazio-

ne nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;

d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;

f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai prodotti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, N. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I coni di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola

secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Ai fini di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: «I concorsi hanno funzione abilitante» sono soppresse.

Art. 6.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 7.

(Disposizioni finali e attuative)

1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:

a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;

b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;

c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.

4. Per gli anni scolastici 2003-2004; 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scola-

stico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.

6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscriverne annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

9. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

10. Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziolate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.

13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 2003

CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MORATTI, Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

UNA IPOTESI DI PROGETTO INTEGRATO IN GERMANIA:

(continuazione dalla pagina 4)

ta né il valore culturale né la capacità di aggregazione sociale.

Per il personale scolastico tedesco, infine, e anche per i dirigenti dell'amministrazione locale, dovrebbero prevedersi incontri informativi che li facciano familiarizzare con gli aspetti della cultura italiana, intesa in senso antropologico, nonché della cultura pedagogica italiana. Ma soprattutto è opportuno predisporre dei corsi di lingua, nelle realtà dove l'italiano è accettato con pari dignità e nelle scuole bilingue, perché, come è noto, la lingua è cultura. Non si tratta in sostanza, per dirla con estrema chiarezza, di offrire un dono per ingraziarsi la controparte, ma di offrire una opportunità lì dove una opportunità viene offerta alla lingua e alla cultura italiana.

La quadratura del cerchio si avrebbe se le attività, da affidare agli enti gestori delle iniziative linguistiche culturali, potessero fondare la loro azione su un percorso cumulativo, per così dire, attraverso il quale si arrivi a formare dei tutor a livello delle circoscrizioni.

Un progetto pluriennale potrebbe impegnare gli enti a investire anche con proprie risorse su figure equivalenti alle figure di sistema del pianeta scuola, al fine di accumulare le competenze e disporre di personale capace di confrontarsi e risolvere le problematiche connesse con il presente progetto.

4. quadro di sintesi

* Il piano finanziario è modulare e ripetibile su tutto il territorio nazionale. Può attuarsi anche in forma e con finanziamento parziale, per singoli obiettivi o parte di essi;

* destinatari: 40 genitori (meglio se in coppia, ma non necessariamente);

* durata dell'iniziativa: un anno scolastico - 1° anno sperimentale 2003/04;

* Valutazione. Le risorse comprendono anche gli oneri per la valutazione del percorso progettuale. Gli enti gestori provvederanno ad approntare una strumentazione tecnico-scientifica per la rilevazione dei bisogni degli adulti in formazione che dia conto dello stato delle conoscenze iniziali nei vari campi di contenuto. Durante le attività e al termine delle medesime, essi provvederanno altresì ad idonei mezzi di valutazione che illustrino i risultati ottenuti.

IPOTESI ORGANIZZATIVE PER LA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE

Dopo l'emanazione della legge n. 53 del 28 marzo 2003 alcuni sindacati continuano nella loro azione di disinformazione e propaganda politica mirata a gettare discredito verso la scuola italiana. In più occasioni, dalle pagine di questo giornale, abbiamo denunciato l'atteggiamento opportunista di taluni sindacati che non ha certo contribuito a costruire l'immagine di una scuola efficiente e rispondente ai bisogni della società.

In particolare vengono diffuse, in modo subdolo e facendo ricorso a tutti i mezzi, informazioni errate e allarmistiche in merito ai nuovi modelli organizzativi della scuola elementare, paventando chissà quali perdite di posti di lavoro.

Premesso che, nella scuola elementare negli ultimi 30 anni il numero degli alunni è diminuito del 37% mentre il numero degli insegnanti è aumentato del 40%, in attesa che i decreti delegati attuativi della Legge 53/2003 indichino le modalità organizzative della nuova scuola elementare, bisogna far riferimento al documento ministeriale, benché ancora in "bozza", sulle "Ipotesi di modelli organizzativi della scuola primaria" (scaricabile dal sito Internet del MIUR: www.istruzione.it) del 19 febbraio 2003.

Nel documento ministeriale non c'è alcun cenno a tagli o perdite di posti: l'introduzione dell'insegnante "tutor" non determina perdita di posti perché gli altri docenti dell'équipe sono utilizzati nelle attività di laboratorio.

L'organizzazione oraria e didattica delle classi (ma sarebbe meglio parlare di "gruppi alunni") è affidata alle scelte di ogni scuola: "L'autonomia delle Unità Scolastiche nell'applicazione delle Indicazioni nazionali è, perciò, piena" ("Ipotesi modelli organizzativi", pag. 5). E gli stessi modelli suggeriti dal Ministero "non sono da intendersi come soluzioni da trasferire in modo perfettamente identico nelle singole Unità Scolastiche: si tratta di simulazioni di possibili contesti, finalizzati a suggerire possibili criteri di organizzazione della scuola" ("Ipotesi modelli organizzativi", pag. 5).

A titolo esemplificativo esaminiamo alcuni modelli proposti dal documento ministeriale:

Plesso di 5 classi (un unico corso dalla 1° alla 5°)

- * 7 insegnanti + 1 docente lingua straniera + 1 docente religione cattolica
- * A 5 dei sette docenti è affidata la funzione di coordinatore/tutor con orario prevalente, gli altri docenti utilizzano le ore di contemporaneità per operare con gruppi di alunni in attività di laboratorio (Laboratorio di Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti, laboratorio di informatica, di musica, di tecnologia, di teatro, di lingua straniera, di attività motorie e sportive, di arte e immagine)
- * L'orario settimanale è articolato in 6 mattine senza rientri pomeridiani.

Plesso di 5 classi (un unico corso dalla 1° alla 5°)

- * 8 insegnanti + 1 docente lingua straniera + 1 docente religione cattolica
- * A 5 degli otto docenti è affidata la funzione di coordinatore/tutor con orario prevalente, gli altri docenti utilizzano le ore di contemporaneità per operare con gruppi di alunni in attività di laboratorio (Laboratorio di Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti, laboratorio di informatica, di musica, di tecnologia, di teatro, di lingua straniera, di attività motorie e sportive, di arte e immagine)
- * L'orario settimanale è articolato in 6 mattine con due rientri in 1a e tre rientri nelle altre classi

Plesso di 10 classi (due corsi dalla 1° alla 5°)

- * 15 insegnanti + 1 docente lingua straniera + 1 docente religione cattolica
- * A 10 dei quindici docenti è affidata la funzione di coordinatore/tutor con orario prevalente, gli altri docenti utilizzano le ore di contemporaneità per operare con gruppi di alunni in attività di laboratorio (Laboratorio di Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti, laboratorio di informatica, di musica, di tecnologia, di teatro, di lingua straniera, di attività motorie e sportive, di arte e immagine)
- * L'orario settimanale è articolato in 6 mattine con uno o due rientri pomeridiani o in 6 mattine senza rientri pomeridiani

Naturalmente gli esempi riportati nel documento del MIUR hanno soltanto una valenza orientativa (ricordiamo che si tratta di documenti ancora sotto forma di "bozza"), ma dimostrano chiaramente che, dal punto di vista quantitativo, il numero degli insegnanti impegnati nelle classi non è diverso da quello in servizio negli attuali moduli: non si ha nessuna perdita di posti. Cambia, ovviamente, la struttura qualitativa dell'insegnamento, differenziando la funzione docente all'interno dell'équipe pedagogica. Ma qui si apre un altro capitolo della riforma, ne parleremo nei prossimi numeri del giornale.

Roberto Santoni

(Dirigente scolastico della Direzione Didattica di Bassano Romano)

OSSERVAZIONI E PROPOSTE...

(continuazione dalla pagina 5)

- Non si è visto da nessuna parte, meno che mai dal MIUR un segnale preciso di svolta, una volontà di cambiare strada, l'intento almeno di mutare i parametri concettuali relativi alla reale funzione dell'istruzione pubblica, al rispetto dei ruoli, alla serietà del lavoro scolastico, allo spirito educativo e di disciplina, al rispetto autentico per la singolarità e ricchezza di ogni ragazzo, soprattutto di quelli dotati ma privi di mezzi. L'incomprensibile preoccupazione politica di restare "bipartisan" ha inquinato nella solita brodaglia compromissoria, ogni speranza di vera novità. Invece di porre segnali indicativi di una nuova serietà, si sono eliminate finanche le parvenze di difficoltà che si frapponessero alla corsa alla promozione, nella più dequalificante scuola di massa che si sia vista in Europa. Ogni esame intermedio è stato eliminato e quelli finali si sono trasformati in adempimenti burocratici inutili o in giochi culturali. Ci si è preoccupati perfino di non terrorizzare gli alunni con lo spauracchio di poter essere bocciati da un anno all'altro, inventando i bienni valutativi. Non importa se tali bienni saranno superati dai decreti attuativi, come è stato promesso, ma conta ciò che significano cose del genere in chi aveva la responsabilità di preparare un progetto di scuola adeguato al futuro, lo spirito da cui sono nate simili "pensate", per altro perfettamente in linea con il resto dell'intera riforma.

- Il CNADSI non se la sente di aderire ad un progetto che ricalca le orme di tutto ciò che l'Associazione ha combattuto per anni accettando insulti, sofferenze, emarginazione, troncamenti di carriere e simili. Tutto documentabile. E, chiaro che l'attuale legge non è quella Berlinguer-De Mauro, soprattutto dopo i ritocchi successivi agli Stati Generali. E, ovvio che ci sono in essa aspetti positivi almeno sul piano teorico e potenziale. E, giusto infine che sia riconosciuto a chi vi ha lavorato con serietà e onestà il merito di avercela messa tutta nell'illusione - perché di illusione si tratta - di aver prodotto qualcosa di epocale. Ma ciò non toglie che nel suo complesso essa ci appaia gravemente deleteria perché non risolve alcun problema e purtroppo chiude la speranza ad una riforma futura secondo una visione davvero libera e rispettosa dell'uomo, cioè non legata alle strettoie ideologiche ugualitarie. In effetti, quali altre maggioranze dovremmo attendere? Ciò premesso, passo brevemente alle osservazioni.

- Per quel che riguarda i documenti inviati in esame, rilevato che lo scarso tempo dato per esaminare una materiale così vasto, - il che ne pone in luce l'aspetto di pura formalità burocratica - rende impossibile qualsiasi indagine analitica, mi limito a dire che in realtà, nel mio caso, non ho altro da aggiungere a quanto già espresso a voce e con documenti scritti in sede di formulazione degli stessi, avendo partecipato di persona, nella Commissione degli "esperti", alla loro rielaborazione nei seminari convocati appositamente. Il materiale da me inviato è tutto nelle mani del prof. Bertagna e del Direttore Generale dr. Criscuoli.

- Ultima e conclusiva osservazione. Dalla lettura dell'ampia e ricca esposizione dei documenti introduttivi, nei quali non mancano affermazioni di principio analoghe a quelli da noi richiamate e quindi senz'altro condivisibili, e dalla minuziosa elencazione degli "obiettivi" nelle "Indicazioni Nazionali", i non addetti, cioè coloro che nella scuola reale non hanno mai insegnato stabilmente o ne sono usciti dopo brevissimo tempo per altre mete più prestigiose e remunerative, e magari hanno letto e scritto molti volumi come esperti di pedagogia, psicologia e sociologia, tutti costoro possono trarre l'impressione di una straordinaria costruzione armonica e ricca. In essa,

infatti, come in uno spartito musicale, i principi pedagogici si sposano perfettamente con gli stimoli culturali, le valenze educative vanno a braccetto con le minuziose indicazioni didattiche, l'organizzazione scuola-società funziona alla perfezione per cui le falangi di ragazzi si indirizzano spontaneamente o verso i licei o verso la formazione professionale, l'educazione al vivere civile procede di pari passo con gli apprendimenti teorici, "sapere" e "saper fare" fecondano in simbiosi la conoscenza di tutte le discipline e creano cultura. Ma è solo la visione illusoria di una fata Morgana. A nostro parere tutto ciò è puro sogno: la proiezione utopica, cioè, di una realtà inesistente. Una scuola che, se fosse realizzabile con una bacchetta magica, sarebbe meravigliosa, ma che in effetti è campata in aria. Il peggio è che mai nessuno potrà verificare in concreto la possibilità di attuarla in vere classi con veri alunni e veri docenti, perché tutto quel materiale teorico, per la sua stessa estensione ed illeggibilità, resterà ben sigillato nei documenti, per quanto il MIUR ne faccia copie e li invii a tutte le scuole e a tutti gli insegnanti. Ogni cosa continuerà ad andare come è andata. Ciascuno, scuola, dirigente, docente, organi collegiali, rivendicherà gelosamente la propria autonomia (regionale, provinciale, d'Istituto, di Collegio). Può sembrare una visione pessimistica, gentile signora Ministro, ma ci sentiamo di garantirgliela come persone oneste che conoscono la scuola e i ragazzi. A meno che, un qualche evento straordinario faccia di colpo cambiare natura alle generazioni giovanili. Per noi, la ricetta era partire dalla scuola reale, studiarne i difetti e provvedere. Invece si è voluto lasciare tutto come era e si è cercato di creare un tessuto ricco e ambizioso, fatto di infiniti arabeschi, bello da vederli, ma solo da stendere sul mondo della scuola, per coprire alla vista lo spettacolo indecoroso di un sistema scolastico che non funziona più. Qualcuno potrebbe scambiarelo per un sudario.

- A parte e al di là delle osservazioni generali sopra esposte, mi permetto di richiamare la Sua attenzione - sempre che un giorno Lei riesca a leggere personalmente questa risposta - su certe espressioni con cui si definiscono, per i bambini della scuola primaria, gli obiettivi specifici dell'"educazione all'affettività"; espressioni di cui La invito a prendere conoscenza diretta sui documenti e che proprio perché destinate a indicare i contenuti didattici per le classi frequentate dai piccoli, dai nostri bambini, mi hanno lasciato perplesso per l'assoluta incongruenza con la funzione educativa che pretendono di svolgere. Su tali "obiettivi" esprimo le più ampie riserve mie e dell'Associazione, non ritenendo sia compito della scuola, soprattutto a quella età, "iniziare" i bambini in argomenti e ambiti che sono propri dell'educazione familiare. Non si comprende la fregola di farne oggetto di conoscenza pubblica in una età così delicata e fragile. Ecco le espressioni incriminate. L'"educazione all'affettività" consisterà nell'insegnare, tra l'altro, ai bambini:

- Le principali differenze fisiche, psicologiche, comportamentali e di ruolo sociale tra maschi e femmine.
- Esempi di diverse situazioni dei rapporti tra uomini e donne nella storia.
- Il significato della sessualità in funzione dell'amore, della fecondità e della socialità.
- Principali funzioni degli organi genitali.

Non c'è bisogno di commenti. Le sembra che la scuola elementare sia proprio il luogo adatto a simili grossolanità educative? Le piacerebbe che a un suo bambino o bambina venisse impartito un simile insegnamento? Accetti, gentile signora, i miei rispettosi ossequi e la deferenza dell'Associazione che mi onora di rappresentare. Suo.

M.A.

Voci di spesa ammissibili per campi di intervento	
Personale	
Coordinamento e Amministrazione	
Sportello genitori	
Seminari* (costo ora = 50 Euro)	
Profili antropologici e culturali, sistemi scolastici e formativi a confronto: Germania e Italia. La nozione di interculturalità e di multiculturalità	
Profili, comportamenti e aspettative della società tedesca. Fra inclusione ed esclusione, la comunità italiana in Germania.	
La comunicazione nelle relazioni familiari e con soggetti di culture diverse	
L'Italia e le culture regionali (solo con finanziamento regionale italiano)	
Attività sociali	
Totale	
Spese materiale	
Materiale pubblicitario/di divulgazione (Depliant etc.)	
Materiale didattico	



ODISSEO
LA VOCE DELLE SCUOLE DI GERMANIA

PIACENZA

Collega,
visita
il sito del
Sindacato
Scuola:
FIS-SSS

UNA RIFORMA CHE GUARDA AL FUTURO

(continuazione dalla pagina 1)

* L'introduzione dell'insegnamento di una lingua straniera fin dalla prima elementare, insieme allo sviluppo delle nuove tecnologie multimediali, rappresenta un elemento qualificante non solo per far assumere una dimensione più europea alla scuola italiana, ma perché le continue trasformazioni della società contemporanea richiedono un patrimonio di conoscenze e di competenze di base senza le quali si rischierebbe di formare nuovi analfabeti. Al di là del loro uso strumentale le tecnologie informatiche e della comunicazione aprono nuove possibilità di apprendimento: "la conquista di livelli di pensiero più elevati (capacità di vedere i problemi secondo una pluralità di ottiche e angolature inconsuete, consapevolezza dell'esistenza di nuove relazioni nascoste) rappresenta una dimensione tra le più significative della formazione".⁽¹⁾

* L'art. 2 della legge sottolinea l'importanza di una coscienza storica e del senso di appartenenza alla comunità locale nella formazione spirituale e morale della persona, valorizzando - nei piani di studio - le tradizioni e l'identità nazionale, particolarmente importante per la costruzione di un senso civico e di una responsabilità partecipata, individuale e collettiva, di tutti i cittadini. Come sottolinea Morin: "un cittadino, in una democrazia, si definisce attraverso la solidarietà e la responsabilità in rapporto alla sua patria. Il che suppone il radicamento in lui della sua identità nazionale".⁽²⁾

* Si afferma la necessità di una formazione iniziale universitaria di pari dignità per tutti i docenti realizzando quanto, già nel lontano 1948, Jean Piaget sosteneva come condizione indispensabile per riqualificare il corpo insegnante: "un'unica soluzione razionale: una formazione universitaria completa per gli insegnanti di tutti i livelli (infatti, più gli alunni sono piccoli, più l'insegnamento è difficile, se lo si prende seriamente)".⁽³⁾ Ciò rappresenta, forse, l'elemento più innovativo di tutta la riforma, in quanto - nel medio e lungo periodo - mira a rinnovare profondamente le caratteristiche culturali e le competenze di tutti i docenti.

C'è da augurarsi che non prevalgano logiche di tipo assistenzialistico e che anche gli insegnanti della scuola dell'infanzia non siano esclusi dal nuovo sistema formativo.

* Si riconosce pari dignità alla formazione culturale data dal sistema dei licei con quella data dagli istituti professionali, stabilendo una più proficua rete di rapporti e di collaborazione con il mondo del lavoro (sistema dell'alternanza scuola/lavoro inserito per la prima volta a pieno titolo nell'ordinamento scolastico), assicurando agli alunni la possibilità di cambiare scuola e/o indirizzo mediante apposite iniziative didattiche.

* Si afferma il principio della continuità didattica (art. 3, comma

"a") come fattore di miglioramento nei processi di apprendimento degli alunni. Anche qui vogliamo sperare che non resti una semplice enunciazione di principio, ma che si traduca in un effettivo elemento di qualità all'interno dell'organizzazione scolastica.

* Nella scuola elementare l'istituzione di un insegnante "tutor" in ogni classe permette la possibilità di predisporre attività di laboratorio che prevedano una didattica basata sul sapere e sul saper fare; i laboratori diventano il luogo privilegiato in cui si realizza una situazione di apprendimento che coniuga conoscenze e abilità su compiti significativi per gli alunni, in una dimensione operativa che li pone in condizione di poter utilizzare il proprio sapere in modo competente.



Dal punto di vista strettamente didattico è sicuramente questa la novità più rilevante che si può dedurre dalla lettura della bozza delle "Ipotesi di modelli organizzativi della scuola primaria" del 19 febbraio 2003. L'organizzazione di gruppi di alunni in attività laboratoriali supera il concetto burocratico di "classe" e apre la possibilità di gestire le attività didattiche in funzione dei bisogni formativi degli alunni. Il laboratorio è inteso come ambiente stimolante dove l'apprendere è strettamente legato al fare, dove le metodologie d'insegnamento si basano sulla conduzione di progetti concreti e su attività di cooperazione fra alunni. In questo senso le esperienze realizzate e descritte da Gardner⁽⁴⁾ con il "Progetto Spectrum" sono estremamente significative.

In questo ambito l'autonomia progettuale delle scuole deve potersi realizzare pienamente; ogni tentativo di rinchiudere la vita scolastica entro vincoli e norme soffocanti rischierebbe di vanificare uno degli aspetti didatticamente più qualificanti dell'intero processo riformatore.

* Viene finalmente affrontato il problema della valutazione del sistema di istruzione e formazione,

già avviato in forma sperimentale con il progetto Pilota 1 e 2, come fattore determinante per migliorare la qualità dell'offerta formativa delle scuole. Senza un sistema nazionale di valutazione non si riesce a capire dove sta andando la scuola e dove poter intervenire per migliorarne la funzionalità. I dati della ricerca OCSE-PISA del 2000, sulle competenze di lettura, matematica e scienze degli studenti italiani collocano la scuola italiana tra la ventiseiesima e la ventottesima posizione nella graduatoria dei 32 Paesi partecipanti all'indagine.

Oltre ai problemi contingenti legati alle azioni concrete e immediate (determinati anche dalle disponibilità finanziarie), resta al momento ancora aperto il nodo di fondo: si vuole veramente restituire autonomia progettuale e culturale alle scuole o si preferisce continuare ad amministrare dirigenti, insegnanti, personale a.t.a. come obbedienti impiegati statali, assegnando loro un compito sostanzialmente esecutivo?

È, a nostro avviso, un problema cruciale perché solo se si riconosce alla scuola la possibilità di disegnare - entro un ambito certo di norme comuni a livello nazionale - una propria identità culturale, si potrà tornare a motivare gli insegnanti verso un'efficace azione di costruzione, con un ruolo da protagonisti, del cambiamento.

Occorre un piano serio di aggiornamento (gli spot pubblicitari non bastano) che permetta agli insegnanti di riflettere sui fini e sugli strumenti di un nuovo modo di fare scuola, su cosa ci si aspetta dalla scuola del futuro.

Le linee di tendenza della riforma indicano un progetto di sviluppo mirato a cambiare profondamente il sistema scolastico; molto sarà determinato dalle disposizioni normative che renderanno concretamente realizzabili i principi indicati nella legge, ma molto di più sarà determinato dalla possibilità che dirigenti, insegnanti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario avranno di gestire direttamente il cambiamento

Roberto Santoni
Dirigente Scolastico
della Direzione Didattica
di Bassano Romano (VT)

⁽¹⁾ Antonio Calvani, *I nuovi media nella scuola. Perché, come, quando avvalersene*, Roma, 1999, p. 67.

⁽²⁾ Edgar Morin, *La testa ben fatta. Riforma dell'insegnamento e riforma del pensiero*, Milano, 2000, p. 65.

⁽³⁾ Jean Piaget, *Dove va l'educazione*, Roma, 1974, p. 43.

⁽⁴⁾ Howard Gardner, *Educare al comprendere. Stereotipi infantili e apprendimento scolastico*, Milano, 1993.

RIFORMA MORATTI, LA PARTITA COMINCIA ORA

(continuazione dalla pagina 1)

momento della scelta è uguale per tutti: dopo la scuola media o si entra nel canale dell'istruzione e formazione professionale o si prosegue nel canale dei licei. Certo che qualche problema potrà esserci nella progettazione di questo nuovo canale in cui confluisce sia la formazione professionale (riservata alle Regioni) sia l'istruzione professionale (finora statale). Si tratta però di una sfida interessante: nei due anni di tempo si potrà superare l'ambiguità, per fare un esempio tutto piacentino, di un istituto professionale di stato (il Leonardo da Vinci) che istruisce e di una società Tutor Spa (già Centro Formazione professionale regionale) che forma. E' poi senz'altro più ricca ed articolata l'attuale offerta regionale di formazione, rispetto la corrispondente statale.

Altra partita tutta da giocare ma con ampie prospettive positive per i giovani. Insomma l'impianto della riforma in sé può essere condivisibile e l'aver mantenuto alla scuola media la sua specificità - restituendole il terzo anno scippato dalla riforma Berlinguer - consente di adempiere ad un preciso compito di controllo sociale su tutti i preadolescenti. Piacenza, in questo, può dirsi "Primogenita": la razionalizzazione della rete scolastica realizzata 4 anni fa nel nostro Comune, dalla passata amministrazione Guidotti, ha mantenuto l'impianto scolastico così com'era, anticipando la riforma Moratti: nessuna scuola media cittadina ha subito il processo di "verticalizzazione" (la stessa piccola scuola Nicolini ha mantenuto la sua identità) in un momento in cui tanti erano incantati dall'abolizione del terzo anno e dall'unificazione

dei primi due alla scuola elementare o dalla riduzione di un anno dell'intero ciclo di studi (con Berlinguer sarebbe terminato a 18 anni anziché a 19 com'è sempre stato e come continuerà ad essere.) Resta l'incognita dell'iscrizione anticipata alle scuole materne ed elementari finora non accompagnata da un adeguato supporto didattico-pedagogico.

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

NO
al
salario

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di € 5 sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

Per ora si tratta solo di una buona intenzione, anche un po' pericolosa che rischia di svalutare la portata educativa della scuola dell'infanzia e della scuola elementare.

Un'altra partita tutta da giocare. Resta, ed è grave, l'indifferenza verso gli insegnanti che considerano blindato non solo il testo approvato e vanificati i risultati delle audizioni ministeriali finora svolte, ma lo stesso ministero, e più distante il loro allineamento all'Europa.

Giovanni Mariscotti
Dirigente Scolastico
Scuola Media "Faustini"
Piacenza

www.federazioneitalianascuola.it
e-mail: info@federazioneitalianascuola.it

Scuola e Lavoro
Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S.

Anno XXVII - NUOVA SERIE - N. 3 - 4 Marzo - Aprile 2003

Sped. in abb. post. art. 2 comma 20/c Legge n° 662/1996 Filiale di Roma
Direzione: Raffaele Antonucci, Rosario Meduri, Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione: M. Beatrice - A. Biancofiore - M. D'Ascola - G. De Donno - A. Di Nicola - M. Falcone - N. Vadalà - L. Mangano - G. Mariscotti - F. Mastrantonio - G. Occhini - G. Stilo

Direz. - Redaz. Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24
Amministrazione 00185 Roma - Tel. 064940519 - Fax 064940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994
Stampa: Eurografica Printing snc - Via di Selva Nera, 330d - Tel./Fax 063091640 - Roma

GRATUITO AI SOCI

Le responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati é degli autori.
Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in Tipografia il 30/04/2003 - Stampato il 05/05/2003